

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO
CIG 9991948057

Art. 1 – Oggetto del servizio

L'affidamento ha per oggetto lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo e comprende - in via principale e non esaustiva - le seguenti attività specialistiche:

- a. Brokeraggio assicurativo;
- b. Individuazione ed analisi dei rischi assicurativi connessi all'attività dei Committenti;
- c. Analisi delle coperture assicurative esistenti in relazione, in particolar modo, all'efficacia ed economicità delle stesse, con analisi e proposte di eventuali aggiornamenti e revisioni in relazione all'emanazione di nuova normativa, ai mutamenti del mercato assicurativo, ad eventuali evoluzioni giurisprudenziali in materia, commisurate alle esigenze dei Committenti e alla situazione di sinistrosità che li caratterizza;
- d. Monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione costi/benefici;
- e. Analisi e valutazione delle necessità assicurative occorrenti con proposta delle modalità per la loro eventuale copertura ed impostazione di apposito programma;
- f. Stesura del testo delle coperture da affidare alla scadenza di quelle esistenti, individuando la durata del contratto ed il valore del premio più conveniente per il Committente;
- g. Gestione dei contratti assicurativi con controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenza dei ratei ed ogni altra attività amministrativa e contabile connessa;
- h. Assistenza nella gestione dei sinistri attivi e passivi nelle varie fasi di trattazione, (dalla denuncia alla successiva trattazione con le compagnie assicurative) con valutazione trimestrale dell'andamento dei sinistri in cui è coinvolto il Committente, con redazione di report indicanti dati numerici (n. sinistri, ammontare liquidazioni effettuate, sinistri riservati, sinistri senza seguito, ecc.) e dati descrittivi (andamento della sinistrosità e stato dei sinistri aperti);
- i. Puntuale controllo del rispetto, da parte delle Compagnie Assicuratrici, degli adempimenti contrattuali in ordine alla trasmissione, nei termini previsti dalle specifiche polizze, dei dati relativi all'andamento del rischio;
- j. Analisi del mercato assicurativo e tempestiva trasmissione ai Committenti delle novità proposte dalle Compagnie Assicuratrici;
- k. Elaborazione dei capitolati speciali di gara per l'affidamento del servizio assicurativo ed assistenza durante le procedure d'appalto (controlli di conformità e di economicità delle singole offerte rispetto a quanto richiesto nel capitolato di gara) e durante la fase contrattuale;
- l. Gestione informatizzata di tutti i sinistri aperti durante la vigenza del contratto nonché dei sinistri ancora pendenti in vigenza degli attuali contratti assicurativi della Città. Il Broker dovrà assicurare il riversamento delle pratiche di sinistro aperte fino alla scadenza delle vigenti coperture assicurative sul proprio sistema informatico;
- m. Creazione di una banca dati informatica contenente i dati dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi di cui al presente capitolato stipulati dai Committenti;
- n. Messa a disposizione di un servizio telematico che agevoli i Committenti circa il monitoraggio sullo stato dei sinistri, relativamente a tutte

le coperture oggetto del presente capitolato speciale, in ordine alle varie fasi e casistiche che possono evidenziarsi (a titolo esemplificativo: apertura, riserva, contenzioso, chiusura del sinistro con indicazione dell'ammontare di eventuale franchigia);

o. Supporto formativo del personale dei Committenti che collabora alla gestione dei contrari assicurativi mediante un adeguato piano di aggiornamento a cadenza almeno annuale ed in occasione dell'introduzione di novità legislative in materia assicurativa.

Art. 2 - Valore dell'appalto e durata

Il valore dell'appalto è pari a € **120.000,00** commisurato alle entrate, calcolato sul valore della provvigione base d'asta, che confluiscono all'aggiudicatario per effetto dell'affidamento tenuto conto di un margine ulteriore in caso di eventuali nuovi rapporti assicurativi avendo la Società AFC Torino s.p.a. fatto riserva della facoltà di richiedere all'affidatario del servizio varianti in aumento o in diminuzione al contratto, secondo le modalità di cui all'art. 120 c. 9 D.Lgs. n. 36/2023.

Il citato importo tiene conto del costo del lavoro previsto dal C.C.N.L. di categoria vigente alla data di presentazione delle offerte.

Al fine di determinare in via ragionevole e presunta il valore del servizio, si è fatto riferimento alla base di gara dell'8%.

Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3 del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, in quanto servizi di carattere intellettuale e professionale, pertanto i costi per gli oneri della sicurezza sono pari ad € 0,00 (zero) e i costi della manodopera non vengono stimati.

La durata dell'appalto è di **5 (cinque) anni** decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data indicata nella determinazione di consegna anticipata ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 3 – Situazione assicurativa

Le polizze assicurative della Società AFC Torino S.P.A s.p.a. rilevanti ai fini del presente affidamento, attualmente in corso, sono le seguenti:

| COPERTURA | SCADENZA | PREMIO ANNUO IMPONIBILE |
|------------------------|-------------------|------------------------------------|
| ALL RISKS | 30/09/2023 | € 19.743,00 |
| RCT/RCO | 30/09/2023 | € 37.158,54 |
| RC PATRIMONIALE | 30/09/2023 | € 5.335,75 |
| D&O | 30/06/2024 | € 6.694,31 |

| | | |
|--|-------------------|--------------------|
| LIBRO MATRICOLA AUTO | 30/09/2023 | € 39.619,08 |
| TUTELA LEGALE | 30/09/2023 | € 7.500,00 |
| INFORTUNI CUMULATIVI SENZA I.T. | 30/09/2023 | € 2.750,00 |

Art. 4 – Corrispettivo del servizio

Il servizio di brokeraggio assicurativo non comporterà per AFC TORINO s.p.a. alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro; per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto il Broker aggiudicatario sarà remunerato direttamente dalle Compagnie di assicurazione con le quali verranno stipulati i futuri contratti assicurativi di cui al presente capitolato d'appalto.

La percentuale di provvigione dovrà essere sempre espressamente indicata in ogni procedimento per la stipulazione delle polizze assicurative di cui al precedente art. 2.

Art. 5 - Svolgimento del servizio

AFC Torino s.p.a. autorizza il Broker a trattare, in relazione alle coperture assicurative già in essere e a quelle nuove che si vorranno attivare, in nome proprio con tutte le Compagnie assicurative.

E' esplicitamente convenuto che resta in capo ad AFC l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette, così come ogni altra operazione modificativa di obblighi precedentemente assunti.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici di AFC né è in grado d'impegnare in alcun modo il Committente se non previa esplicita autorizzazione di AFC medesima.

Art. 6 - Pagamento dei premi assicurativi

Il pagamento dei premi assicurativi alla Compagnia avverrà tramite il Broker. Quest'ultimo dovrà trasmettere al Committente i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi almeno 60 giorni prima della scadenza indicata nella relativa polizza.

La corresponsione al Broker concreta, a tutti gli effetti, il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del codice civile.

Il Broker si impegna a rilasciare al Committente le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie assicurative, debitamente quietanziate.

Relativamente alle ricevute di pagamento del premio, l'atto di quietanza deve essere trasmesso nelle 24 ore successive all'avvenuto pagamento del premio.

Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. In caso di inadempimento degli obblighi di

cui al predetto articolo 3 si applicherà la clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..

Art. 7 - Obblighi delle parti contraenti

Il Broker s'impegna a:

- Eseguire il servizio secondo i contenuti del presente capitolato speciale e alle condizioni di cui all'offerta economica con diligenza e nell'esclusivo interesse del Committente;
- Garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatrici dei contratti assicurativi;
- Mettere a disposizione del Committente tutta la documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- Fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto del Committente;

AFC Torino s.p.a. si impegna a:

- Rendere noto che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidata al Broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto del Committente, con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo e le relative polizze;
- Fornire al Broker i documenti necessari per il completo e puntuale assolvimento di formalità ed obblighi riguardanti il servizio.

Art. 8 - Polizza assicurativa

All'atto della stipulazione del contratto, il Broker dovrà consegnare copia della polizza di assicurazione della responsabilità civile di cui al D.Lgs. n. 209/2005 per l'attività svolta nonché gli atti di quietanza attestanti il pagamento del premio e comunicare successivamente eventuali variazioni.

La polizza deve essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale del servizio e dovrà avere, al momento della stipulazione del contratto, massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro e per anno.

Art. 9 - Referente del Broker

Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà comunicare ad AFC Torino s.p.a. il nome di un referente e del suo sostituto.

Art. 10 - Responsabilità del Broker

Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a

determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare al Committente.

Il Broker risponde altresì dei danni cagionati al Committente, anche dopo la scadenza del contratto, se imputabili al Broker medesimo.

L'affidamento cesserà automaticamente nel caso in cui venga meno l'iscrizione all'albo dei mediatori per cancellazione o in seguito a sanzione disciplinare e potrà essere dichiarata decaduta dall'affidamento laddove sia soggetta a sanzione penale o a sanzione amministrativa in seguito a gravi violazioni di leggi e regolamenti vigenti.

Art. 11 – Aggiudicazione

Per la natura della modalità dell'affidamento in questione, il RUP (eventualmente supportato da una Commissione valutatrice ex art. 93 del D. Lgs. n. 36/2023) individuerà il soggetto aggiudicatario valutando l'offerta nel suo complesso, tenendo conto dei seguenti elementi:

- Offerta economica espressa mediante ribasso percentuale sulla base di gara calcolata su una percentuale massima dell'8%;
- Adeguatezza della proposta al fabbisogno dell'Ente;
- Esperienza pregressa maturata nell'ambito di riferimento;
- Caratteristiche del Team di servizio;
- Tempistiche operative;
- Migliorie alla "Descrizione dell'affidamento";
- Soluzioni di riduzione/contenimento del budget assicurativo.

L'offerta economica redatta sull'apposito modulo di offerta economica (allegato all'Avviso) dovrà essere compilata e sottoscritta in calce dal legale rappresentante dell'offerente o da un suo procuratore.

La proposta operativa tecnica di espletamento del servizio dovrà occupare un massimo di otto facciate (formato A4, Times New Roman 11) compreso il c.v. del Referente per il Servizio e la descrizione del team dedicato.

L'offerta dovrà avere una validità non inferiore a 180 giorni consecutivi dalla data di scadenza della presente gara.

L'aggiudicazione comunque avverrà sotto la condizione che l'aggiudicatario non sia incorso in cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dagli artt. 94 e segg. del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 12 – Cauzione definitiva

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l'operatore economico aggiudicatario dovrà costituire una garanzia fidejussoria definitiva pari al 10% dell'importo di aggiudicazione con le modalità di cui all'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023.

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa di cui sopra deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

Ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 la stazione appaltante ha diritto di valersi della cauzione definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori e addetti all'esecuzione dell'appalto.

Lo svincolo di detta cauzione sarà disposto ai sensi dell'art. 117 comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Pertanto, unitamente all'offerta economica, l'Aggiudicatario comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e copia documento d'identità dei suddetti soggetti delegati. Inoltre, l'Appaltatore inserisce nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori una apposita clausola con la quale gli stessi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

Art. 14 – Controlli sull'esecuzione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 114 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, le funzioni di Responsabile unico del progetto sono attribuite alla Dott.ssa Elena Giusta, Responsabile Area Personale e organizzazione e controllo, la quale svolge le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto.

In caso di violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato speciale AFC provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo PEC, assegnando al Broker aggiudicatario 15 giorni naturali e consecutivi per l'adempimento ovvero per produrre controdeduzioni scritte.

In caso di persistente inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee a giustificare il comportamento del Broker aggiudicatario verrà applicata, per ogni singola violazione, una penale nella misura di:

- € 1.000,00 (euro mille/00) a valere sull'ammontare della cauzione definitiva, salvo l'eventuale diritto alle ulteriori somme per omissioni o ritardi ulteriori rispetto al termine contenuto nella diffida ad adempiere;
- € 250,00 (euro duecentocinquanta,00) a valere sull'ammontare della cauzione definitiva, per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Comune di Torino per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 15 – Risoluzione del contratto

In caso di risoluzione del contratto, il Responsabile del Progetto ha la facoltà di procedere all'incameramento della cauzione definitiva di cui all'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 a titolo di risarcimento danni.

Art. 16- Spese del contratto e oneri diversi

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'aggiudicazione saranno a carico dell'aggiudicatario, comprese quelle contrattuali, i diritti di segreteria, imposta di bollo e quelle di registro eventuali.

Art. 17 – Domicilio e Foro competente

A tutti gli effetti del presente appalto, il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Torino.

Art. 18 – Informativa trattamento dei dati personali (Art. 13-14 GDPR Reg.UE 2016/679)

Il Titolare del trattamento dei dati personali, in qualità di stazione appaltante, è AFC Torino s.p.A., gestore dei Servizi Cimiteriali per conto della Città di Torino, corso Peschiera 193, 10141 Torino, e-mail: privacy@cimiteritorino.it.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e la finalità del trattamento è la gestione delle procedure di gara e di affidamento di fornitura di lavori, beni e servizi ai sensi del codice degli appalti di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i, nel quale risiede la base giuridica del trattamento.

I dati possono essere trasmessi a responsabili esterni quali società di revisione, società di Audit, OdV ex D.lgs. 231/01 e similari e saranno resi pubblici nella misura prevista dalla vigente normativa sulla trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013; sono trattati per il periodo previsto dalla normativa amministrativa di riferimento, conservati in forma cartacea presso le sedi aziendali e in forma elettronica presso il CSI-Piemonte, corso Unione Sovietica 216, 10134 Torino (nominato Responsabile del trattamento dei dati); non sono trasferiti all'estero e non vengono trattati con processi decisionali automatizzati con finalità di profilazione.

Sono garantiti, ove applicabili, i diritti previsti dal Regolamento UE (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione) illustrati nell'informativa completa consultabile all'indirizzo: www.cimiteritorino.it/privacy.

Per contattare il Responsabile della protezione dei dati scrivere a dpo-privacy@cimiteritorino.it